

FPDI



**FONDO PENSIONE COMPLEMENTARE A CAPITALIZZAZIONE
PER I DIPENDENTI IBM**

Iscritto all'Albo tenuto dalla Covip con il n. 1117

DOCUMENTO SULLE ANTICIPAZIONI
(gennaio 2024)

PREMESSA

Le anticipazioni da parte del Fondo delle posizioni individuali degli aderenti sono regolate in conformità all'art. 13 dello Statuto del Fondo Pensione, da norme interne del Fondo predisposte in ossequio alla legge vigente (D.Lgs. 252/05 e successive modifiche) che identifica i titoli per i quali può sussistere il diritto all'anticipazione stessa e fornisce l'elenco tassativo delle tipologie di anticipazioni.

REGOLAMENTO ANTICIPAZIONI

1. NORME GENERALI

L'aderente può conseguire un'anticipazione della propria posizione pensionistica individuale nei seguenti casi e misure:

- 1.1 in qualsiasi momento per un importo non superiore al 75%, per spese sanitarie a seguito di gravissime situazioni relative a sé, al coniuge e ai figli per terapie e interventi straordinari riconosciuti dalle competenti strutture pubbliche;
- 1.2 decorsi almeno otto anni dall'iscrizione per un importo non superiore al 75% per l'acquisto della prima casa di abitazione per sé o per i figli, o per la realizzazione, sulla prima casa di abitazione, degli interventi di manutenzione ordinaria, straordinaria, di restauro e di risanamento conservativo, di ristrutturazione edilizia, in conformità alle previsioni del D.P.R. 6 giugno 2001, n.380 e salve sue successive modifiche, che saranno automaticamente operanti anche ai fini di questo documento;
- 1.3 decorsi almeno otto anni dall'iscrizione per un importo non superiore al 30%, per la soddisfazione di ulteriori esigenze.
- 1.4 Ai fini della predetta anzianità di iscrizione al Fondo, utile per il conseguimento dell'anticipazione, sono considerati validi tutti i periodi di contribuzione a forme pensionistiche complementari maturati dall'aderente per i quali l'interessato non abbia esercitato il riscatto della posizione individuale.
- 1.5 L'importo totale massimo anticipabile è pari al 75% dell'ammontare della posizione individuale, con le precisazioni di cui al punto 1.8.
- 1.6 L'ammontare delle somme anticipabili non può comunque superare l'onere effettivamente sostenuto e documentato con riferimento alla specifica fattispecie e non potrà, in ogni caso, essere inferiore a € 2.000,00.
- 1.7 Fermi restando i principi generali di cui sopra, la specifica disciplina relativa alla compatibilità dell'anticipazione della posizione individuale costituita presso il Fondo con le altre forme di anticipo o rimborso di cui l'aderente si avvalga è dettagliata nei successivi paragrafi dedicati alle singole causali.
- 1.8 L'anticipazione può esser attribuita anche più volte, nel rispetto delle causali previste; le relative concessioni decurtano l'ammontare della posizione individuale.
Le somme percepite a titolo di anticipazione non possono mai eccedere la percentuale prevista per ogni causale e complessivamente il 75% del totale dei versamenti al Fondo tempo per tempo effettuati e maggiorati delle plusvalenze tempo per tempo realizzate dal primo momento di iscrizione.
- 1.9 La richiesta di anticipazione deve essere inserita nel tool on-line, unitamente alla documentazione di supporto. Le richieste sono esaminate secondo l'ordine cronologico. L'erogazione delle anticipazioni avviene di norma entro 90 giorni dalla data in cui il Fondo disporrà della documentazione idonea e completa.
Rimane a carico del richiedente ogni conseguenza derivante dall'eventuale mancata definizione della procedura, con conseguente rimborso delle somme indebitamente percepite; in tal caso



l'aderente dovrà anche espletare la procedura necessaria per ottenere il rimborso dell'IRPEF ritenuta e versata all'erario.

2. SPESE SANITARIE RELATIVE A TERAPIE E INTERVENTI STRAORDINARI

- 2.1 L'anticipazione è concessa per oneri sanitari sostenuti dall'aderente per sé o per i seguenti familiari: il coniuge (purché non legalmente separato o divorziato) e i figli (anche se adottati o affiliati).
- 2.2 Presupposto dell'anticipazione è l'attestazione, da parte della competente struttura pubblica (ASST o medico di base), della straordinarietà delle terapie e degli interventi, ai sensi dell'art. 11, comma 7, del Decreto Legislativo n. 252/2005.
- 2.3 L'attestazione prevista dal comma che precede riveste solo valore certificativo della necessità della terapia e dell'intervento, restando l'aderente libero di scegliere la struttura sanitaria alla quale richiedere le prestazioni (pubblica/privata, italiana/estera).
- 2.4 L'anticipazione è concessa anche per la copertura delle spese accessorie, strettamente connesse alla terapia e/o all'intervento, debitamente documentate (viaggi, permanenza dell'eventuale accompagnatore, ecc.).
- 2.5 In caso di fondi sanitari e/o coperture assicurative che prevedono la convenzione diretta (pagamento diretto da parte del fondo/assicurazione di parte o di tutto l'importo della spesa) l'ammontare dell'anticipazione richiesta ed erogata non può eccedere l'eventuale l'importo residuo effettivamente sostenuto dall'aderente. E' responsabilità dell'aderente rispettare quanto specificato
- 2.6 L'anticipazione per la causale in oggetto deve essere richiesta dall'aderente entro sei mesi dall'effettuazione della spesa ovvero dall'attribuzione dei rimborsi di cui al comma 2.5 o dal diniego degli stessi.
- 2.7 L'anticipazione compete anche ove, per la medesima fattispecie, sia stata concessa ad altri componenti il nucleo familiare una anticipazione a valere sulla propria posizione individuale di previdenza complementare ovunque costituita, ovvero sia stata riconosciuta all'aderente o ad altri componenti del nucleo familiare un'anticipazione del trattamento di fine rapporto. Verificandosi le ipotesi in precedenza delineate, la sommatoria delle anticipazioni a valere sulla posizione individuale di previdenza complementare e delle anticipazioni del trattamento di fine rapporto non può superare l'importo delle spese di cui ai commi precedenti effettivamente sostenute e documentate. E' responsabilità dell'aderente rispettare quanto specificato.
- 2.8 La richiesta di anticipazione deve essere supportata dalla documentazione elencata nel sito del Fondo: https://www.fondopensioneibm.it/docs/elenco_documenti_anticipazione.pdf
- 2.9 Nell'ipotesi in cui, valutata la particolare necessità e urgenza delle spese, il Fondo eccezionalmente ritenga opportuno corrispondere all'aderente le somme necessarie prima della terapia o dell'intervento, salvo conguaglio finale, la richiesta di anticipazione deve essere supportata dalla copia del preventivo di spesa.

3. ACQUISTO DI PRIMA CASA DI ABITAZIONE PER L'ADERENTE

- 3.1 L'anticipazione è connessa all'acquisto di un immobile destinato alla prima casa di abitazione, intendendosi per tale l'abitazione ordinaria e stabile dell'aderente e del suo nucleo familiare, ubicata nel comune della sede di lavoro dell'interessato, od in comune quotidianamente raggiungibile da essi.
- 3.2 Sono prese in considerazione le seguenti tipologie di acquisto:
- Acquisto da terzi;
 - Acquisto in cooperativa;
 - Costruzione in proprio;
 - Acquisto di un fabbricato ad uso promiscuo abitativo e agricolo, balneare, rifugio montano, albergo ecc.
 - Immobile acquisito in diritto di superficie se la proprietà superficiaria non sia stata concessa in via indeterminata
- 3.3 L'anticipazione è concessa solo in relazione ad acquisti perfezionati nei 18 mesi precedenti/successivi la richiesta. L'aderente proprietario di un immobile dichiarato prima casa (*) può chiedere una anticipazione per una nuova prima casa nello stesso comune a condizione che l'alienazione del primo immobile avvenga entro 12 mesi dal rogito della nuova prima casa.
- 3.4 L'anticipazione è commisurata all'onere complessivamente sostenuto per l'acquisto dell'immobile, comprendendo altresì le spese notarili, gli oneri fiscali e le eventuali spese di urbanizzazione, a fronte di idonea documentazione.
- 3.5 Per qualsiasi fattispecie occorre produrre la documentazione specificata nel sito del Fondo: https://www.fondopensioneibm.it/docs/elenco_documenti_anticipazione.pdf.
- 3.6 In tutti i casi la destinazione ad abitazione ordinaria e stabile dell'immobile acquistato va comprovata mediante presentazione di certificato di residenza. L'eventuale impossibilità di adempiere a tali obblighi per cause non imputabili all'aderente dovrà essere debitamente giustificata e documentata.

(*) se il primo immobile è stato acquisito per successione o senza agevolazioni prima casa, l'anticipazione potrà essere concessa previa alienazione del primo immobile.



4. ACQUISTO DELLA PRIMA CASA DI ABITAZIONE PER I FIGLI

- 4.1 L'anticipazione è connessa all'acquisto di un immobile destinato a prima casa di abitazione del figlio (anche se adottato od affiliato) e del suo eventuale nucleo familiare.
- 4.2 La destinazione ad abitazioni ordinaria e stabile dell'immobile acquistato ai sensi del comma che precede va comprovata, entro diciotto mesi dalla data di acquisto, mediante presentazione di certificato di residenza. L'eventuale impossibilità di adempiere a tale obbligo per cause non imputabili al richiedente dovrà essere debitamente giustificata e documentata.
- 4.3 L'anticipazione non è concessa quando il figlio, anche in comunione di beni con il coniuge, sia proprietario di altro immobile di civile abitazione ubicato nel comune ove è sito l'immobile per il cui acquisto si chiede l'anticipazione. La relativa circostanza dovrà essere presentata mediante autocertificazione.
- 4.4 Per quanto non specificatamente regolamentato dal presente articolo, si applica la disciplina di cui al precedente art. 3.

5. REALIZZAZIONE DEGLI INTERVENTI DI RISTRUTTURAZIONE, RELATIVAMENTE ALLA PRIMA CASA DI ABITAZIONE PER L'ADERENTE O PER I FIGLI

5.1 L'anticipazione è connessa alla realizzazione degli interventi di :

manutenzione ordinaria: opere di riparazione, rinnovamento e sostituzione delle finiture degli edifici e quelle necessarie ad integrare o mantenere in efficienza gli impianti tecnologici esistenti;

manutenzione straordinaria: opere e modifiche necessarie per rinnovare e sostituire parti anche strutturali degli edifici, nonché per realizzare ed integrare i servizi igienico sanitari e tecnologici, sempre che non alterino i volumi e le superfici delle singole unità immobiliari e non comportino modifiche delle destinazioni di uso;

restauro e risanamento conservativo: interventi rivolti a conservare l'unità immobiliare e ad assicurarne la funzionalità mediante un insieme sistematico di opere che, nel rispetto degli elementi tipologici, formali e strutturali dell'unità immobiliare, ne consentano destinazioni d'uso con essi compatibili. Tali interventi comprendono il consolidamento, il ripristino e il rinnovo degli elementi costitutivi dell'unità immobiliare, l'inserimento degli elementi accessori e degli impianti richiesti dalle esigenze d'uso, l'eliminazione degli elementi estranei all'unità immobiliare stessa;

ristrutturazione edilizia: opere rivolte a trasformare l'unità immobiliare mediante un insieme sistematico di opere che possono portare ad una unità immobiliare in tutto o in parte diversa dalla precedente. Tali interventi comprendono anche il ripristino o la sostituzione di alcuni elementi costitutivi dell'edificio in cui è situata l'unità immobiliare, la eliminazione, la modifica e l'inserimento di nuovi elementi ed impianti. Nell'ambito degli interventi di ristrutturazione edilizia sono ricompresi anche quelli consistenti nella demolizione e ricostruzione con la stessa volumetria e sagoma di quello preesistente, fatto salve le sole innovazioni necessarie per l'adeguamento alla normativa antisismica.

5.2 L'anticipazione è commisurata agli oneri complessivi sostenuti per gli interventi considerati dal comma che precede documentati con mezzi di pagamento tracciabili, come stabilito dalle vigenti leggi, mediante i quali è stato effettuato il pagamento e relative fatture in regola con la normativa fiscale. Per mezzi di pagamento tracciabili si intendono:

- Bonifici Bancari;
- Assegni Bancari;
- Ricevute di Carte di Credito;
- Ricevute Bancomat.

In caso di spese di ristrutturazione che consentono di accedere a bonus fiscali (es. ecobonus) tramite sconto in fattura o cessione del credito finanziata da istituto di credito, l'anticipazione potrà essere richiesta solo per gli importi rimasti a carico dell'aderente e quindi effettivamente pagati con le modalità sopra descritte.

Tra gli oneri sono comprese le spese sostenute per:

- Progettazione dei lavori;
- Acquisto dei materiali;
- Esecuzione dei lavori;
- Altre prestazioni professionali richieste da tipo di intervento;
- Relazioni di conformità dei lavori alle leggi vigenti;
- Perizie e sopralluoghi;
- Imposta sul valore aggiunto, imposta di bollo e diritti pagati per le concessioni, le autorizzazioni,
- Le denunce di inizio lavori;
- Oneri di urbanizzazione;



- 5.3 Non rientrano invece tra le spese considerate dal comma che precede gli interessi passivi pagati per mutui (o anticipazioni, scoperti di conto corrente, ecc.) eventualmente stipulati per sostenere le spese per gli interventi di recupero edilizio, né costi di trasloco e di custodia in magazzino dei mobili per tutto il periodo di esecuzione dei lavori di ristrutturazione.
- 5.4 La richiesta di anticipazione deve essere corredata della documentazione specificata nel sito del Fondo: https://www.fondopensioneibm.it/docs/elenco_documenti_antecipazione.pdf.
- 5.5 L'anticipazione è concedibile solo in relazione ad interventi perfezionati nei 12 mesi precedenti/successivi la richiesta.

6. ULTERIORI ESIGENZE DELL'ADERENTE

- 6.1 Per tale causale, non sono ammesse anticipazioni che complessivamente superino, al lordo di precedenti anticipazioni già ricevute per la stessa causale, il 30% totale, percentuale che quindi costituisce il limite massimo erogabile.
- 6.2 La richiesta di anticipazione deve essere corredata della documentazione specificata nel sito del Fondo: https://www.fondopensioneibm.it/docs/elenco_documenti_antecipazione.pdf.